

Sent. 135/2023
NR 6/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Soria
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n.81-1-2022, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di Di Menna Michele Antonio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Regano e Annamaria Rella

Ricorrente

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 31.10.2012 Di Menna Michele Antonio, promesso: di rivestire la qualifica di "consumatore" e di non essere soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata dalla separazione dal coniuge, dalla necessità di far fronte alle esigenze personali e del figlio con le proprie risorse, dovendo corrispondere a quest'ultimo un assegno di mantenimento mensile per un importo pari a €170,00; dalla perdita del posto di lavoro; dai finanziamenti contratti per tali bisogni; di essere percettore di reddito di cittadinanza dal mese di novembre del 2020; di sostenere spese mensili correnti per €680,00; di essere proprietario di

un'autovettura acquistata usata nel 2016; la situazione debitoria complessiva ammontava ad €19.521,79, non comprensivo degli onorari dell'OCCS e del compenso professionale dei legali; proponeva piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore volto al pagamento del 100% dei crediti in prededuzione (con la postergazione prevista) e privilegiati e al pagamento del 5% di quelli chirografari, usufruendo della possibilità offerta dall'art. 8 co. IV l. n. 3/12, ossia della moratoria, sino ad un massimo di un anno dall'omologa e mediante la messa a disposizione della somma complessiva pari a €6.408,00, con versamento della somma di €3.158,00 all'atto dell'omologa del piano del consumatore in favore delle prededuzioni e della somma di €250,00 mensili, a decorrere dal mese successivo alla omologazione della proposta per la durata di 13 mensilità, da imputare in favore prima dei privilegiati e poi dei chirografari; precisava che, ai fini della attuazione del piano, si è reso necessario l'apporto di finanza esterna, per l'importo di €3.158,00, a fronte di prestito infruttifero a titolo gratuito dell'attuale compagna, somma che sarebbe stata depositata all'atto della omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore.

Per tanto il ricorrente chiedeva omologarsi la proposta nei termini innanzi esposti.

Emesso il decreto di apertura, ex art.70, comma 1, CCI, l'OCC depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto alle comunicazioni di rito ai creditori in data 2.12.2022 e che non erano state proposte opposizioni.

La proposta del ricorrente prevede il pagamento dell'importo di €6.408,78, secondo il prospetto riportato nella relazione conclusiva e distribuito tra i creditori, secondo le percentuali innanzi richiamate e nei termini di seguito esposti:

CREDITORE	GRADO CREDITO	IMPORTO CREDITO	PERCENT. SODDISFACIMENTO	CREDITO SODDISF.
OCC-CCIAA	PREDEDUZ. Con modalità postergata	1.330,30- detratto acconto di € 500,00	100%	1.330,30
Avv.ti Regano e Kella	PREDEDUZI ONE	2.500,00	100%	2.500,00
Agenzia delle Entrate	PRIVILEGIA TO	963,07	79,84%	768,92

Agenzia delle Entrate	CHIROGRAF	1773,70	3,40%	60,30
Deutsche Bank	CHIROGRAF	10.005,27	3,40%	340,18
Comune di Locorotondo	CHIROGRAF	408,00	3,40	13,87
ACI-PRA	PRIVILEGIA TO	1541,82	79,84	1230,99
BCC Banca Cooperativa di Locorotondo	CHIROGRA F.	4829,93	3,40%	164,22
TOTALE		€23.352,09		€6.408,78

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che il ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva scaduta del ricorrente, che sostiene spese correnti mensili di circa €680,00, congruamente valutate nei detti limiti anche dall'OCC, è pari ad €19.521,39 al netto delle competenze dell'OCC e degli Avv. ti Regano e Rella e al lordo dei crediti di questi ultimi pari a €1.830,30 (OCC) ed €2.500,00 (avv. ti Rella e Regano), sicché la debitoria ammonta a complessivi €23.851,39, al lordo dell'acconto versato al gestore di €500,00.

Quanto alla situazione patrimoniale, il ricorrente Di Menna ha percepito reddito mensile netto di €680,00 con decorrenza novembre 2020, giusta comunicazione INPS del 30 giugno 2021 per undici mensilità; è proprietario di un'autovettura acquistata usata di scarso valore, tenuto conto delle cattive condizioni di uso e conservazione del mezzo ammassato gravemente in più parti e con una percorrenza di oltre 200.000 Km, come precisato dall'OCC.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt. 67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di

precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.

Nel caso di specie il piano rispetta le prescrizioni dell'art.67 CCII ed assicura il pagamento dei privilegiati - integrale nell'arco di un anno - in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione, tenuto conto del modesto valore del veicolo, acquistato usato il 21 settembre 2016 per il corrispettivo di €18.029,28, ma il cui il valore commerciale attuale ammonta a €1.000.00. come precisato dall'OCC.

Quanto alle cause delle esposizioni e alla condotta del ricorrente, la situazione di sovraindebitamento non appare determinata da colpa grave, mala fede o frode, risultando i finanziamenti sottoscritti in epoca successiva alla separazione dal coniuge e ben giustificabili per le esigenze di mantenimento proprie e del figlio.

L'assenza di opposizioni esime inoltre dall'esaminare il profilo del merito creditizio.

Per tali ragioni la proposta di ristrutturazione dei debiti del ricorrente va omologata.

P.Q.M.

letto l'art.67 CCII.

omologa

il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto con ricorso del 31.10.2022 da Di Menna Michele Antonio;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70. co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendolo al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Bari, 8.9.2023

Il Giudice

Carlotta Soria

TRIBUNALE DI BARI
Depositato in cancelleria
il 11/09/2023

